

ALLEGATO A

BANDO ATTUATIVO DELL'INTERVENTO SRD05: IMPIANTI FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGROFORESTALI SU TERRENI AGRICOLI

INDICE

1. Finalità e Risorse	3
1.1 Finalità e obiettivi	3
1.2 Aiuti di stato	4
1.3 Dotazione finanziaria	4
1.4 Intensità del sostegno.....	4
1.5 Massimali e minimali	4
2. Richiedenti/Beneficiari	5
2.1 Condizioni di accesso del beneficiario	5
2.2 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno	7
2.3 Imprese in difficoltà.....	8
2.4 Impegni.....	8
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	10
3.1 Interventi finanziabili	10
3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili.....	13
3.3 Interventi/spese non ammissibili.....	15
3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza	16
3.5 Localizzazione delle operazioni di investimento.....	16
3.6 Cumulabilità.....	16
3.7 Cantierabilità degli investimenti	17
3.8 Norme di protezione ambientale	18
3.9 Altri obblighi.....	18
4. Criteri di selezione.....	19
5. Durata e termini di realizzazione del progetto	21
5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività	21
5.2 Termine finale	23
6. Modalità di presentazione della domanda di sostegno.....	23
6.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno	23
6.2 Contenuti della domanda di sostegno.....	24

6.2.1	Integrazione della domanda di sostegno per soccorso istruttorio	25
6.3	Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria	26
6.4	Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e per l'assegnazione dei contributi	27
6.5	Atto per l'assegnazione dei contributi	28
7.	Realizzazione degli interventi, varianti ed adattamenti tecnici	29
7.1	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	30
8.	Sanzioni e riduzioni	30
9.	Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003	30
10.	Responsabile del procedimento	31
11.	Disposizioni finali	31
	Appendice: Zone con minore diffusione dei boschi	33

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

L'intervento denominato SRD05 "Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli" - articolo 73 del Reg. (UE) n. 2021/2115 contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 1, 4 e 6 del Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 (PSP), ed è finalizzato alla concessione di contributi a copertura dei costi sostenuti per realizzare su superfici agricole nuovi soprassuoli forestali naturaliformi, di arboricoltura e sistemi agroforestali, principalmente al fine di:

- a) incrementare la superficie forestale naturaliforme, di arboricoltura e di sistemi agroforestali;
- b) incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;
- c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;
- e) fornire prodotti legnosi e non legnosi;
- f) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste;
- g) diversificare il reddito aziendale agricolo.

Il sostegno contribuisce inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, e degli obiettivi dell'Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale (COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti e attuati dagli strumenti strategici nazionali e regionali (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi forestali regionali).

L'intervento promuove altresì il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) e delle Linee guida europee per "Afforestation and Reforestation", recepiti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

Gli aiuti sono concessi nell'ambito del PSP come aiuti cofinanziati dal FEASR e, quindi, il presente intervento è attuato dopo l'approvazione del PSP Italia da parte della Commissione.

Inoltre, l'intervento è conforme a quanto indicato:

- nella Delibera di GR n. 1534 del 27/12/2022 "Reg. UE 2021/2115 Feasr - Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027" e ss.mm.ii., di cui integra e richiama quanto di pertinente in essa previsto;
- nella DGR n. 1582 del 18/12/2023 "Reg. (Ue) n. 2021/2115 Feasr – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027. Approvazione del documento competenze per la gestione degli interventi di investimento";
- nella DGR 1599 del 28/12/2023 "Reg.(UE)2021/2115 – FEASR – Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027. Approvazione Disposizioni Comuni - documento attuativo per gli interventi a investimento materiali e immateriali" (di seguito indicate come "Disposizioni comuni");
- nella DGR 1598 del 28/12/2023 "Reg. UE 2021/2115, Art. 73 – CSR 2023/2027 della Regione Toscana - Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRD05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli – annualità 2023";
- nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2021 Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) (Cocciniglia tartaruga).

Per quanto riguarda le fasi non concorsuali (cioè successive all'adozione dell'atto di assegnazione) si rimanda a quanto stabilito al successivo paragrafo "Disposizioni finali".

1.2 Aiuti di stato

Gli aiuti di cui al presente Bando e relativi all'intervento SRD05, così come previsto dalla DGR 1598 del 28/12/2023, sono concessi in conformità con quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/2472, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 327 del 21.10.2022. Pertanto, soddisfacendo tutte le condizioni di cui al capo I del citato regolamento (UE) 2022/2472 nonché le condizioni specifiche di cui all'articolo 41, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3.

Il numero di identificazione europeo del regime di aiuti comunicato in esenzione dalla notifica è: **SA.111994**.

Gli aiuti nell'ambito del presente regime sono concessi solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione europeo del regime di cui sopra.

Al link <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/aiuti-di-stato> viene garantita la pubblicazione delle informazioni sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 9 del Reg. 2022/2472.

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione è pari a **4.500.000,00 euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

1.4 Intensità del sostegno

Per la realizzazione su superfici agricole di impianti di imboscamento e/o impianti di sistemi agroforestali è prevista una intensità di sostegno pari al 100% del valore della spesa ammissibile.

Ai fini del calcolo dell'intensità di sostegno e dei costi ammissibili:

- tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- potranno essere utilizzate le spese effettivamente sostenute, comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente e in congruità con i valori dei prezzi regionali vigenti.

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte di ARTEA fino a un importo massimo del 50% del contributo pubblico concesso per le singole operazioni, secondo quanto disposto al successivo paragrafo "Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria" e con le ulteriori indicazioni previste nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

1.5 Massimali e minimali

Al fine di consentire l'accesso ad un numero adeguato di beneficiari e nel rispetto del limite minimo di superficie di impianto di cui al successivo paragrafo "Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili", viene stabilito un importo massimo di spesa ammissibile ad ettaro per la copertura dei costi di impianto per il medesimo intervento e per bando pari a:

Azione SRD05.1	Azione SRD05.2	Azione SRD05.3.1
20.000 €/ha	20.000 €/ha	6.500 €/ha

Per le azioni SRD05.1 e SRD05.2 sono eleggibili al sostegno operazioni fino ad un importo totale di contributo pari a 400.000,00 euro. Per l'azione SRD05.3 sono eleggibili al sostegno operazioni fino ad un importo totale di contributo pari a 60.000,00 euro. In ogni caso non sono ammissibili operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile totale per beneficiari (cioè per tutte le Azioni richieste e indipendentemente dal numero di domande presentate) sia superiore a 400.000,00 Euro.

Nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare più progetti per un importo complessivo maggiore del contributo totale concedibile, la riduzione di contributo ammissibile si opererà sul progetto potenzialmente finanziabile con punteggio più basso o, a parità di punteggio, con importo di contributo più alto. Tale progetto risulta ammissibile per l'intera somma richiesta ma finanziabile solo per la parte non eccedente il massimale e l'eventuale riduzione dell'importo finanziabile potrà essere operata solo in caso di adattamenti tecnici/varianti.

In ottemperanza con quanto stabilito dalle lettere l) e m) dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 2022/2472, è quindi confermato che non sono ammissibili aiuti agli investimenti in cui il contributo superi i 7,5 milioni di euro per progetto.

2. Richiedenti/Beneficiari

Così come indicato nella scheda dell'intervento SRD05 del PSP e del CSR, sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti soggetti:

- Proprietari o possessori (pubblici¹ o privati) e loro associazioni nonché altri soggetti ed enti di diritto pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole.

Tali soggetti devono soddisfare e rispettare quanto previsto dal presente Bando e in particolare le condizioni riportate nei successivi paragrafi "*Condizioni di accesso del beneficiario*" e "*Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno*".

2.1 Condizioni di accesso del beneficiario

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 e ss.mm.ii. (sono esclusi i privati proprietari che non svolgono attività di impresa);
- 2) presentare il Piano grafico delle coltivazioni prima della presentazione della domanda di sostegno;
- 3) ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 2022/2472, i richiedenti non devono essere imprese in difficoltà ad eccezione dei casi contemplati dallo stesso articolo;
- 4) rispettare quanto previsto dal PSP e al successivo paragrafo "*Cumulabilità*" in merito alla cumulabilità degli aiuti e al doppio finanziamento;
- 5) sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati al paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" delle Disposizioni Comuni, compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile), e con le limitazioni in esso contenute;

¹ Si richiama l'articolo 20 "Accesso a contributi pubblici" della L.R. 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico) che al comma 1 dispone: "Si applicano all'ente gestore le disposizioni che disciplinano l'erogazione di incentivi da parte della Regione e degli enti territoriali, anche a valere su fondi comunitari, a favore di enti pubblici"

- 6) sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nel rispetto di quanto indicato in merito nelle Disposizioni comuni.

Il richiedente che successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSP deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di sostegno riferita al presente Bando, nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo "Cumulabilità".

Ai fini dell'ammissibilità:

- il requisito di cui al precedente punto 1) ² deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti (ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno");
- i requisiti di cui ai precedenti punti 3), 4) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo;
- il requisito di cui ai precedenti punti 2) e 6) devono essere posseduti prima della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo;
- per il requisito di cui al precedente punto 5), il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (nel caso di fabbricati, fondi su cui è attivato un miglioramento fondiario, etc.) e delle altre particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti deve essere verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (con riferimento esclusivo a questo momento e non alla domanda di sostegno) e prima della liquidazione del saldo dei contributi;

Il soggetto alla presentazione della domanda di sostegno deve dichiarare di essere consapevole che:

- a) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 1) al momento della verifica effettuata prima dell'adozione dell'atto di assegnazione, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi, mentre per il mancato soddisfacimento in fase di saldo degli aiuti comporta quanto previsto in merito al successivo paragrafo "Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno";
- b) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 3), nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione dell'Atto di assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
- c) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui al precedente punto 2) all'esclusione della domanda di sostegno;
- d) il mancato soddisfacimento delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 4) e 5) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- e) l'assenza del fascicolo aziendale elettronico, di cui al precedente punto 6), al momento della presentazione della domanda di sostegno non ne permette la presentazione. Il suo mancato aggiornamento, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione.

² In base alla Legge Regionale n. 1/2019 il requisito di cui al punto 4 deve essere verificato per ogni liquidazione

Nei successivi atti regionali redatti ai sensi del CSR saranno definiti quali criteri di ammissibilità, oltre a quelli già previsti nel presente Bando, andranno verificati anche in fase di pagamento e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; tali elementi saranno comunque evidenziati nell'atto di assegnazione.

2.2 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno

I beneficiari per poter ricevere il pagamento del sostegno, oltre a dover soddisfare i requisiti per i quali nel precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del beneficiario*" o in altri atti regionali redatti ai sensi del CSR è prevista la verifica di sussistenza anche al momento del pagamento del contributo ammesso, devono rispettare le condizioni specifiche di seguito riportate:

- 1) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (impegno Deggendorf - che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione);
- 2) qualora il soggetto richiedente sia una Grande impresa³ e possieda una superficie accorpata destinata a bosco superiore a 100 ettari, nei casi previsti dalla L.R. 39/00 "*Legge forestale della Toscana*" e ss.mm.ii deve possedere un Piano di gestione forestale o un Piano dei tagli relativo a tali superfici a bosco, redatti ai sensi della L.R. 39/00 e ss.mm.ii. Inoltre deve garantire, per l'area interessata dagli investimenti finanziati, la presenza degli atti autorizzativi previsti dalla normativa regionale vigente per il settore forestale necessaria alla realizzazione degli investimenti previsti. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima dell'istruttoria della domanda di pagamento del saldo;
- 3) ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., i beneficiari al momento del saldo devono essere in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico).

Ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.

I requisiti di cui ai punti 1 e 3 del presente paragrafo devono essere posseduti e verificati prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo (anticipo, SAL, saldo).

Il requisito di cui al punto 2) deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1) del presente paragrafo - impegno Deggendorf - comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto l'impegno Deggendorf anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga il sostegno.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 2) del presente paragrafo porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 3) del presente paragrafo porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

La verifica in fase di pagamento di un'eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del beneficiario*" (regolarità contributiva), sarà effettuata esclusivamente da ARTEA in sede di pagamento, che provvederà agli eventuali adempimenti di cui

³ Grandi Imprese: le imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472 (cioè non hanno le caratteristiche di PMI), quindi le imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale almeno uguale a 10 milioni di EUR e almeno 5 000 abitanti.

al comma 3 dell'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in L. 81/2006 e da ultimo modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021.

Per il mancato soddisfacimento in fase di pagamento delle altre condizioni previste dal precedente paragrafo "*Condizioni di accesso del beneficiario*" si rimanda a quanto in esso indicato.

Oltre a quanto sopra ai fini del pagamento del sostegno si applicano anche eventuali ulteriori e pertinenti condizioni del beneficiario previste nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

2.3 Imprese in difficoltà

Così come previsto al precedente paragrafo "*Condizioni di accesso*" per poter essere ammesse al sostegno le imprese richiedenti non devono risultare imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Pertanto, le imprese richiedenti non devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- 3) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico). Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, se negli ultimi due anni si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

2.4 Impegni

Il beneficiario delle Azioni di cui al presente intervento si impegna a:

- 1) realizzare e mantenere l'operazione conformemente a quanto indicato nel "*Piano di investimento*" e definito con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite nei documenti attuativi regionali in via di definizione;
- 2) non cedere o non cambiare la destinazione d'uso delle superfici oggetto di intervento per l'intero periodo temporale di permanenza previsto dall'atto di concessione, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti nei documenti attuativi regionali in via di definizione. In caso di cessione il

subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti e nei casi stabiliti dalle Disposizioni comuni o nei documenti attuativi regionali in via di definizione;

- 3) mantenere la conduzione delle superfici di investimento dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del periodo di permanenza dell'operazione previsto per l'investimento realizzato, secondo quanto previsto ai successivi punti 4 e 5;
- 4) non modificare la natura degli impianti per l'intero periodo temporale di permanenza degli stessi previsto dall'atto di concessione, in modo che non vengano compromessi gli obiettivi originari dell'investimento. Tale periodo deve essere, per l'Azione:
 - SRD05.1: maggiore o uguale a 15 anni, fermo restando che le superfici agricole imboschite con la presente Azione rientrano nella definizione di bosco;
 - SRD05.2: maggiore di 8 anni e inferiore a 20 anni per gli impianti di arboricoltura a ciclo breve, e maggiore o uguale a 15 anni per gli impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo compresi gli impianti di arboricoltura con specie forestali micorrizate;
 - SRD05.3: maggiore di 8 anni;
- 5) ripetere la durata dell'impegno di cui ai punti precedenti, che parte dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- 6) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al precedente punto 3;
- 7) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "*Possesso di UTE/UPS*" delle Disposizioni comuni;
- 8) nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando e per tutto il periodo di vincolo ex post di cui ai precedenti punti 4) e 5), fatto salvi i casi previsti dal successivo paragrafo "*Cumulabilità*";
- 9) garantire la corretta manutenzione e funzionalità quanto finanziato per tutto il periodo di vincolo ex post così come indicato nell'atto di assegnazione o vigenti in fase di presentazione della domanda di saldo;
- 10) nel caso di interventi realizzati da privati e che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire e/o a VIA, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori;
- 11) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire le condizioni di cantierabilità previste nel paragrafo "*Cantierabilità degli investimenti pubblici e privati*" delle Disposizioni Comuni;
- 12) confermare i criteri di ammissibilità e di selezione per i quali il presente Bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se i criteri di ammissibilità e di selezione sopra citati sono confermati o se a seguito della eventuale rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- 13) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel presente Bando, nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali in via di definizione;
- 14) comunicare, nei tempi stabiliti nel presente Bando, nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali in via di definizione, gli eventuali adattamenti tecnici;
- 15) comunicare, nei tempi stabiliti nel presente Bando, nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali in via di definizione, gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- 16) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- 17) sostenere le spese utilizzando esclusivamente con le modalità previste nei documenti attuativi regionali in via di definizione;
- 18) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle istanze presentate; il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo, fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e

non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione;

- 19) rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- 20) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "*Disposizioni in materia di pubblicità*" delle Disposizioni Comuni;
- 21) presentare le domande di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 22) presentare apposita fideiussione a favore di Artea o, nel caso di beneficiari pubblici, apposito atto di impegno, nei casi previsti dal bando;
- 23) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle Disposizioni Comuni, nel presente Bando, nei documenti attuativi regionali in via di definizione, nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 4 "*Elementi comuni a più interventi*" del PSP, gli investimenti ammissibili sono quelli indicati nel paragrafo 5 "*Finalità e descrizione generale*" della scheda dell'intervento SRD05 del PSP e del CSR, ai quali si rimanda. Inoltre, tutti gli investimenti, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 41 del Regolamento n. 2022/2472.

3.1 Interventi finanziabili

Sono ammissibili al sostegno ai sensi del presente Bando esclusivamente gli impianti realizzati su superfici agricole, così come definite ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021, fatte salve le esclusioni di cui ai successivi paragrafi "*Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili*" e "*Interventi/spese non ammissibili*".

Per verificare la coltura dei terreni, si fa riferimento a quanto dichiarato, all'interno del Sistema di ARTEA, nel fascicolo aziendale nell'ultimo Piano colturale grafico valido alla data di presentazione della domanda.

Nel dettaglio, sono ammissibili a finanziamento le seguenti Azioni:

I. SRD05.1) Impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole

Impianto naturaliforme con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, legname e tartufi), costituiti da popolamenti polispecifici di specie forestali arboree e arbustive autoctone di origine certificata e di antico indigenato, anche micorizzate, adatte alle condizioni ambientali e climatiche locali e coerenti con la vegetazione forestale dell'area, al fine di creare nuove superfici forestali permanenti.

Tali impianti possono essere realizzati sia in purezza (solo latifoglie) che misti. In tutti gli impianti di conifere ammessi a contributo deve essere garantita una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10% di latifoglie.

In tutti i casi sono liberamente utilizzabili le specie arbustive di supporto all'impianto e di cui all'Allegato A) alla L.R. 39/00.

Le superfici agricole su cui viene realizzato l'imboschimento non sono reversibili al termine del periodo di permanenza; pertanto dopo l'impianto rientrano nella definizione di bosco di cui alla L.R. 39/00 e ss.mm.ii. e su queste superfici si applicano le normative regionali del settore forestale previste per i boschi.

Fermo restando il rispetto della superficie minima di intervento, di cui al paragrafo successivo, l'impianto deve avere caratteristiche previste dalla L.R. 39/00 perché l'area rientri nella definizione di bosco.

Nella realizzazione degli impianti la componente arborea deve essere distribuita sul terreno anche a gruppi ma sempre in modo tale da garantire che l'intera superficie di impianto abbia le caratteristiche di bosco.

Per quanto riguarda le tipologie, in generale gli impianti devono essere realizzati con sesti per le specie arboree variabili tra 2,5 metri (1600 piante/ha) e 4 metri (625 piante/ha).

II. SRD05.2) Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole

Impianto con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, legname e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e arbustive autoctone e di antico indigenato di origine certificata o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e le piante micorizzate.

Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nell'atto di concessione. Pertanto la destinazione del terreno oggetto di impianto non è vincolato a bosco ai sensi dell'art. 66 della Legge Regionale 21 Marzo 2000, n. 39 "Legge Forestale della Toscana" e purché siano rispettate le disposizioni in esso contenute.

Per questa azione sono eligibili solo impianti realizzati in aree con pendenza media inferiore al 10%, per specie a rapido accrescimento (turno tra 8 e inferiore a 15 anni), e 20% per arboricoltura a ciclo lungo (turno non inferiore a 15 anni).

In tutti gli impianti di conifere ammessi a contributo deve essere garantita una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10 % di latifoglie.

La densità di impianto deve essere sempre di almeno 200 piante arboree ad ettaro.

Nel caso di impianti di cloni di pioppo deve essere perseguita la sostenibilità dal punto di vista ambientale in particolare attraverso la diversificazione clonale, prevedendo l'utilizzo delle tipologie clonali riconosciute, con Decreto ministeriale, dall'Osservatorio nazionale del Pioppo (D.M. 17132 del 13/03/15).

Nel caso di pioppeti a ciclo breve le distanze di impianto possono variare da 5 a 7 metri.

Inoltre, negli impianti puri realizzati con cloni di pioppo occorrerà garantire la presenza di almeno il 10% di piante appartenenti a cloni a Maggiore Sostenibilità Ambientale (cloni MSA).

Sono ammissibili a finanziamento anche impianti a ciclo medio-lungo, siano essi in purezza (di sole latifoglie), misti, policiclici, realizzati con le distanze sotto riportate (le distanze devono intendersi per le specie arboree):

- impianti in purezza (sono esclusi quelli di Noce): distanze di impianto variabili da 3 a 5 metri, realizzati esclusivamente con latifoglie;
- impianti misti: distanze di impianto fra le specie arboree, siano esse principali che secondarie, variabili fra 3 e 5 metri (da 2 a 5 nel caso di impianti policiclici). Nel caso in cui in questi impianti sia prevista la messa a dimora di noci o di ciliegi, la distanza tra i soggetti di queste specie non deve essere inferiore a 9 metri, per il noce, e 8 metri per il ciliegio;
- impianti puri di Pioppo bianco: distanze di impianto variabili da 5 a 6,5 metri.

Le distanze minime o massime sopra riportate vanno riferite alle specie arboree, mentre non esistono vincoli, né nell'utilizzo né nella distanza per la piantagione delle specie arbustive.

Distanze di impianto diverse, fermo restando il rispetto delle densità minime previste, possono essere autorizzate in seguito a motivate esigenze tecniche.

III. SRD05.3.1) Sistemi silvoarabili su superfici agricola

Gli impianti nei quali siano presenti sulla stessa superficie, consociazioni di colture e produzioni agricole e zootecniche con specie forestali arboree e arbustive autoctone, di antico indigenato o altre specie forestali di origine certificata, adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo e/o piante micorrizzate, con densità non inferiore a 50 e non superiore a 150 piante arboree ad ettaro (ordine sparso, filari, gruppi o sestri di impianto regolari). Tali superfici possono essere utilizzate per la produzione agricola e foraggera (escluso per il pascolamento diretto) e per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi, nonché con funzioni di frangivento e per la diversificazione ambientale.

In tutti gli impianti di conifere ammessi a contributo deve essere garantita una mescolanza di specie arboree che includa almeno il 10 % di latifoglie.

Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nell'atto di concessione. Pertanto la destinazione del terreno oggetto di impianto non è vincolato a bosco ai sensi dell'art. 66 della Legge Regionale 21 Marzo 2000, n. 39 "Legge Forestale della Toscana" e purché siano rispettate le disposizioni in esso contenute.

Note aggiuntive comuni a tutte le Azioni

Conformemente al par. 5 dell'articolo 41 del Reg. n. 2022/2472, e in linea con la scheda dell'intervento del PSP/CSR, **per tutte e tre le tipologie di Azioni sono ammissibili** i seguenti costi di realizzazione degli impianti:

- 1) i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione (spese per l'acquisto e preparazione del materiale di propagazione forestale corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria);
- 2) i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto (spese preparatorie del terreno: decespugliamento, lavorazione, livellamento, rippatura, sistemazione del terreno, concimazione di fondo, pacciamature, squadra, messa a dimora delle piantine/semi ecc., irrigazione d'impianto, realizzazione di recinzioni o sistemi di protezione individuali delle piante, trattamento con prodotti repellenti di origine naturale, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d'arte) compreso l'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione delle operazioni;
- 3) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive.

Per tutte le tipologie, l'uso di piante micorrizzate è ammissibile per le specie di tartufo sotto indicate all'articolo 2 della L.R. 50/95 purché per le piantine sia stato rilasciato l'attestato di controllo sulla micorrizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 50/95 e s.m.i

Gli impianti con piante micorrizzate potranno essere realizzati solo in terreni in cui esistono le condizioni ecostazionali idonee alla loro realizzazione in funzione delle esigenze ecologiche delle singole specie di tartufo.

IV. Spese generali

Le spese generali sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali per l'esecuzione dell'impianto.

Le spese generali comprendono i costi generali collegati alle spese di cui ai punti precedenti, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.

Nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, singolo o associato, l'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

V. Interventi eseguiti nel primo anno di impianto

Per tutte le azioni sono ammissibili i costi di sostituzione delle piante morte durante il primo anno, nella misura massima del 10% delle piante messe a dimora.

Per ulteriori elementi generali sull'ammissibilità delle operazioni si rimanda a quanto stabilito nel successivo paragrafo.

3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 4 "*Elementi comuni a più interventi*" del PSP, in particolare i riferimenti generali inerenti all'ammissibilità delle spese di cui al capitolo 4.7.3, e quelle contenute nella scheda di intervento del PSP e del CSR, il richiedente deve dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevole che ai fini dell'ammissibilità si applica quanto segue:

- 1) le spese effettuate:
 - devono essere imputabili ad un'operazione finanziata;
 - vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
 - devono essere pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
 - devono essere congrue rispetto all'importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione;
 - devono essere necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;
 - devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- 2) l'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo;
- 3) l'IRAP è considerata spesa ammissibile nei casi indicati al punto 1.7) del paragrafo 4.7.3 del PSP;
- 4) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile al sostegno solo nel caso in cui (entrambi i requisiti):
 - sia stata effettivamente e definitivamente sostenuta dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- 5) è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "*Piano di investimento*" di cui al successivo paragrafo "*Contenuti della domanda di sostegno*", redatto in coerenza con le Linee guida europee per "*Afforestation and Reforestation*". Il Piano, ove indicato nel citato paragrafo "*Contenuti della domanda di sostegno*", dovrà essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;
- 6) l'investimento è riconosciuto per le superfici agricole così come definite ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento UE n. 2021/2115 e individuate nel Piano colturale grafico;
- 7) l'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboschimento reversibili al termine del turno colturale e realizzati nei precedenti periodi di programmazione, purché si sia concluso il periodo di impegno previsto e non sia presente l'impianto precedente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- 8) per tutte le tipologie di impianto non sono ammesse ceduzioni prima del 8° anno dall'impianto;
- 9) in particolare gli impianti di cui alle azioni SRD05.1 e SRD05.2 dovranno essere governati ad alto fusto o a governo misto; dopo l'ottavo anno dall'impianto potrà essere ammessa la ceduzione per le sole

piante di specie accompagnatorie consociate alle principali. E' consentita la riceppatura delle piante principali se finalizzata al recupero produttivo di individui dalla forma compromessa;

- 10) successivamente all'esecuzione dell'impianto e per tutto il periodo di vincolo ex post, devono essere comunque sempre garantite le ordinarie cure colturali al fine di assicurare la riuscita tecnica dello stesso;
- 11) la superficie ammissibile al sostegno corrisponde alla superficie su cui si realizza l'impianto ed è indipendente dal numero di piante. Tale area è delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e comunque nei limiti dei confini dell'appezzamento condotto, se non impegnato da altre colture e nel rispetto delle normative e regolamentazioni vigenti. Nel caso della SRD05.3.1 la larghezza della cornice esterna su cui calcolare la superficie dell'impianto è invece di 3 metri massimo per lato, fermo restando il resto;
- 12) non sono ammissibili domande di sostegno per superfici di dimensione inferiore a 0,5 ettari in corpo unico per le Azioni SRD05.1 e SRD05.2, e di dimensione inferiore a 1 ettaro comprensivo delle componenti agricola e forestale per l'Azione SRD05.3.1. La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora la superficie minima di intervento, richiesta o determinata in istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo. Viene invece ammessa a pagamento la domanda di saldo in cui la superficie minima richiesta o determinata in sede di istruttoria di saldo, scende al di sotto di tale dimensione minima;
- 13) per tutte le Azioni non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento;
- 14) la superficie oggetto di impegno corrisponde a quella individuata come tale nella domanda di sostegno e di pagamento del saldo relativa ai costi di impianto
- 15) gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e nazionale/regionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
- 16) non è consentito l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali;
- 17) fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, le specie forestali adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell'area devono essere selezionate esclusivamente tra quelle facenti parte della vegetazione forestale della Toscana di cui all'Allegato A della L.R. 39/00 – Legge Forestale della Toscana e ss.mm.ii., escluso la robinia, con le eventuali ulteriori specifiche previste nel presente nel Bando;
- 18) tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per gli impianti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D. Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non sono ammessi a contributo gli interventi realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione;
- 19) tutti gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- 20) le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
- 21) ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti si richiamano le disposizioni previste dal Capo I del Titolo III della L.R. n. 39/00 e in particolare dagli artt. 10 e 15 della L.R.39/00, al fine di promuovere la crescita delle imprese che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali ecc. così come previsto dall'art.10 comma 2 del D.Lgs 34/2018.

3.3 Interventi/spese non ammissibili

In linea con quanto definito nel PSP (al paragrafo 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili" della sezione 4.7 "Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale"), nel Regolamento (UE) n. 2022/2472 e nella scheda di intervento del CSR, **non sono ammissibili** gli aiuti per la realizzazione dei seguenti impianti o le seguenti spese:

- 1) impianti di Short Rotation Coppice e Short Rotation Forestry (per uso energetico), di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni;
- 2) impianti puri di noce (tutte le specie del genere Juglans);
- 3) impianti di cui alle Azioni SRD05.1 e SRD05.2 realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2021/2115), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;
- 4) impianti con specie esotiche della zona (specie diverse da quelle di cui all'Allegato A della L.R. 39/00, esclusa la robinia);
- 5) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi climatico-ambientali conformi ai principi della gestione sostenibile delle foreste, così come elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento⁴;
- 6) nelle aree dove è stata ritrovata la Cocciniglia tartaruga e nelle zone ad esse limitrofe, denominate complessivamente "area delimitata per *Toumeyella parvicornis*"⁵ non sono finanziabili interventi che prevedono la messa a dimora delle piante potenzialmente ospiti del patogeno;
- 7) spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell'impianto previsto;
- 8) spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto;
- 9) spese di acquisto e messa a dimora di materiale vegetale, arboreo e arbustivo, non corredato da certificato di provenienza o identità clonale;
- 10) acquisto di diritti di produzione agricola;
- 11) acquisto di diritti all'aiuto;
- 12) spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari, animali;
- 13) acquisto di materiale (vivaistico o di altro tipo) proveniente da paesi terzi (fuori U.E.);
- 14) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;
- 15) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- 16) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- 17) la realizzazione di impianti di irrigazione fissi;
- 18) opere e altri investimenti riferiti ad una unità produttiva principale diversa da quella indicata in domanda di sostegno, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 19) il capitale circolante;
- 20) le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel presente bando;
- 21) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 22) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 23) spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;

⁴ <https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/Pan-EuropeanAfforestationReforestationGuidelines.pdf>

⁵ Le aree delimitate per presenza di *Toumeyella parvicornis* sono approvate con atti regionali e sono consultabili nella sezione "Sito cartografico del Servizio Fitosanitario Regionale" raggiungibile all'indirizzo: https://fitosirt.regione.toscana.it/mod_fitosirt_cartopublic_new

- 24) le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- 25) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- 26) i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario di riferimento;
- 27) le spese relative ai servizi forniti da:
 - a. Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
 - b. Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
 - c. Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria;
- 28) spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo.

Per l'eventuale riconoscimento delle spese inerenti la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del PSP della PAC approvato, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza

In generale, la valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

Fermo restando quanto detto al capoverso precedente, ai fini del presente Bando il "*Prezzario dei Lavori della Toscana – anno 2024*" approvato con DGR 1384 del 27/11/2023 consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "*Prezzario dei Lavori della Toscana*") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento a quanto previsto nei documenti attuativi regionali, in via di definizione, in riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc. reperibili nelle sezioni "*attrezzature*" o "*prodotti*") e alle spese non presenti nel prezzario.

3.5 Localizzazione delle operazioni di investimento

Gli investimenti, pena la non ammissibilità, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento dello stesso, devono ricadere all'interno della Regione Toscana e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "*Localizzazione degli investimenti materiali*" o "*Localizzazione degli investimenti immateriali*" del documento Disposizioni Comuni, ai quali si rimanda.

Le aree individuate come eligibili agli interventi finanziati ai sensi del presente Bando sono le superfici agricole (così come definite al precedente paragrafo "*Interventi finanziabili*") con le limitazioni previste al precedente paragrafo "*Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili*".

3.6 Cumulabilità

Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del Piano Strategico della PAC, se non meno restrittive rispetto alle specifiche seguenti.

Fermo restando quanto previsto al capoverso precedente, il sostegno concesso ai sensi del presente intervento è cumulabile sulla stessa superficie con l'intervento SRA28; non è cumulabile sulla stessa superficie con il sostegno concesso ai sensi degli altri interventi a investimento relativi alle foreste (SRA31, SRD11, SRD12, SRD15). Non è compatibile con l'intervento SRA27.

Gli aiuti del presente regime, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 del trattato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti di Stato (statali o regionali), in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di sostegno o dell'importo di sostegno più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al Regolamento (UE) n. 2022/2472.

Tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

In particolare il sostegno concesso ai sensi del presente intervento non è cumulabile sulla stessa superficie con le seguenti azioni dell'Obiettivo Specifico 2.7 "Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento" del PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027:

- Azione 2.7.1 - Infrastrutture verdi;
- Azione 2.7.2 - Natura e biodiversità.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2022/2472 non sono cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di sostegno o a un importo di sostegno superiori ai livelli stabiliti al capo III del citato regolamento n. 2022/2472.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.7 Cantierabilità degli investimenti

Tutti i progetti candidati al presente Bando devono essere cantierabili al momento della presentazione della domanda di sostegno.

In linea generale e salvo le specifiche disposizioni di seguito stabilite, i progetti si intendono cantierabili quando hanno completato la fase di ideazione ed eventuale sviluppo tecnico e sono pronti per essere avviati a realizzazione.

Per gli investimenti che comportano opere e lavori, il livello di cantierabilità richiesto è diverso a seconda che si tratti di investimenti privati o pubblici, dato il riferimento, in questo secondo caso, alla normativa europea, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici.

a) per i soggetti Privati

Al momento della ricezione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii e/o che sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii. Il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di presentazione delle singole domande di sostegno.

Per le altre tipologie di interventi (opere non soggette a permesso a costruire e/o a VIA) l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, **purché nei tempi indicati per l'avvio dei lavori** al successivo paragrafo "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività".

b) per soggetti di diritto pubblico

➤ OPERE E LAVORI

Per i progetti di lavori e opere pubbliche, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere disponibile almeno il "progetto di fattibilità tecnico economico" come disciplinato dal D. Lgs.vo 31 marzo 2023 n. 36 allegato I7.

Per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii, lo stesso deve essere acquisito entro la data stabilita nell'atto di assegnazione per l'avvio dei lavori (vedi successivo paragrafo "*Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività*").

Per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale – VIA –, il progetto contiene lo studio di impatto ambientale, e la VIA deve essere acquisita entro la data stabilita nell'atto di assegnazione per l'avvio dei lavori.

Per le altre tipologie di opere non soggette a VIA o permesso a costruire o atto equivalente, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno purché nei tempi stabiliti nell'atto di assegnazione per l'avvio dei lavori.

➤ *SERVIZI E FORNITURE*

Per gli investimenti che prevedono l'acquisizione di servizi o forniture, ai fini della "*cantierabilità*" è richiesto che il progetto presentato sia sviluppato ad un livello di completezza tale da consentire l'avvio, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione del contributo, dei procedimenti amministrativi necessari alla sua realizzazione (procedure di affidamento o appalto) e il successivo completamento nei termini previsti dall'atto di assegnazione del contributo.

3.8 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e ss.mm.ii, D.Lgs 152/06 e ss.mm.i., LR 30/15 e ss.mm.ii).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

3.9 Altri obblighi

Sulle superfici su cui viene realizzato un imboschimento naturaliforme (SRD05.1) l'approvazione e l'esecuzione degli eventuali interventi selvicolturali è sempre subordinata al rispetto della normativa vigente e alle specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia, che attestano la conformità di questi ai criteri di GFS, definiti dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993.

Nelle superfici agricole su cui viene realizzato un impianto di Arboricoltura (SRD05.2) devono essere rispettati criteri di gestione e buone pratiche coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile⁶.

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) "*Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR*".

Quindi, così come indicato nelle Disposizioni comuni, i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

⁶ La conformità alle prescrizioni alla L.R. 39/00 e al Regolamento forestale, e alle disposizioni obbligatorie in materia di imboschimento e gestione forestale in esse contenute, attestano il rispetto dei criteri paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile

- a) fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno a operazioni Leader, l'ADGN (Autorità di Gestione Nazionale) o l'ADGR (Autorità di Gestione Regionale) provvederanno a fornire in apposite Linee guida nazionali o regionali - che verranno pubblicate sul sito web della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027> - informazioni sulla corretta applicazione delle disposizioni stabilite dal punto 2 "Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR", lettere c), d) ed e) dell'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione (obbligo di utilizzare mezzi diversi per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione -targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc.- a seconda dell'importo del sostegno pubblico).

4. Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità (Tabella I) scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dal sostegno.

PRINCIPI	DESCRIZIONE	PUNTI
I. Finalità specifiche dell'intervento	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:	
	Almeno il 75% dell'investimento deve riguardare la realizzazione di una delle seguenti tipologia di impianti:	
	a) Impianti policiclici ⁷ (impianti compresi in SRD05.2)	5
	b) Impianto di imboschimento naturaliforme (boschi permanenti - SRD05.1) nelle aree a minore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità INFERIORE al 47%) ⁸	2
I punteggi a) e b) non sono tra loro cumulabili		
II. Caratteristiche	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:	

⁷ Piantagioni che coniugano piante con ciclo produttivo di lunghezza diversa

⁸ Per l'individuazione dei comuni con indice di boscosità inferiore al 47%) si deve far riferimento alla Tabella 2 in calce al presente Bando

territoriali⁹	L'investimento ricade prevalentemente (> 50%) in una o più delle seguenti aree:	
	a) Zone con minore diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità INFERIORE al 47%)	6
	b) Territori comunali classificati C "Aree rurali intermedie"	5
	c) Territori comunali classificati B "Aree rurali ad agricoltura intensiva"	3
	d) aree oggetto di impianto, ai sensi dell'azione SRD05.2, con pendenza inferiore a quella massima ammessa per la tipologia di impianto previsto	5
	e) Aree comprese nel territorio di " <i>comuni aree interne</i> " selezionati ai fini dell'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI)	3
	I punteggi sono tra loro cumulabili, tranne b e c che non sono tra loro cumulabili	
III. Caratteristiche del soggetto richiedente	Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:	
	I richiedenti sono ricompresi in una o più delle seguenti tipologie	
	a) Il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:	
	a.i) al momento della presentazione della domanda è un Consorzio forestale o è un'altra delle forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della LR 39/2000 purché titolari della gestione dei terreni per conto dei soci; è un gestore di usi civici o una Unione di Comuni	5
	a.ii) essere associato ad una delle forme associative riconosciute ai sensi degli articoli 19, 19 bis, 33 della L.R. 39/00 almeno dall'anno precedente alla presentazione della domanda	3

⁹ Per la verifica dei criteri b) c), e) del Principio II. "*Caratteristiche territoriali*" fare riferimento al sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027> nella sezione dedicata ai Territori eligibili FEASR

	b) possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale - IAP (escluso IAP provvisorio)	3
	c) imprese agricolo/forestali iscritte in CCIAA e che svolgono attività prevalente con codice ATECO principale n. 02	5
	d) Possesso, per i terreni oggetto di impianto, della certificazione forestale PEFC o FSC o di altre certificazioni ai sensi di disciplinari di produzione integrata, applicabili ai pioppeti o all'arboricoltura da legno, riconosciuti e vigenti a livello nazionale o regionale	3
	I punteggi sono tra loro cumulabili tranne che i punteggi a.i) e a.ii) che non sono tra loro cumulabili	
PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE		40

Tabella I: Criteri di selezione

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di sostegno.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "*Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria*".

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria del saldo risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5. Durata e termini di realizzazione del progetto

5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Per i riferimenti inerenti alla data iniziale di ammissibilità del sostegno e al termine ultimo di questa si applica quanto previsto al capitolo 4.7.3. sezione 1 del presente PSP approvato e quanto previsto all'art. 6 del Reg. (UE) n. 2022/2472.

Pertanto, sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno, ad eccezione delle spese generali come sotto specificato;

2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione, stabilita nell'atto di assegnazione;
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

In base a quanto sopra, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) n. 2022/2472 sono ammissibili unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, con le deroghe in esso previste. Pertanto sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 punto 53 del Reg. UE n.2022/2472).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a Permesso di Costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014;
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selviculturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori.

Per i soggetti pubblici, ai fini della dimostrazione dell'inizio/avvio delle attività, valgono anche gli atti previsti dalla normativa sugli appalti equivalenti a quelli sopra riportati.

Fermo restando quanto detto sopra, si stabilisce che:

- **per i soggetti privati l'avvio dei lavori/attività** dovrà intervenire entro 120 giorni dalla data di adozione dell'atto di assegnazione del contributo;
- **per i soggetti pubblici l'avvio dei lavori/attività** dovrà intervenire entro la data indicata nell'atto di assegnazione del contributo.

Per i soggetti pubblici tale termine deve tener conto dei tempi previsti dal Codice dei contratti per l'espletamento dei procedimenti amministrativi collegati alle procedure di affidamento o appalto nonché dei termini previsti dal PSP per la conclusione degli investimenti.

Nel caso in cui l'avvio dei lavori non dovesse avvenire entro i termini sopra stabiliti si avrà la decadenza dell'atto di assegnazione, fatte salve condizioni diverse e più favorevoli stabilite negli ulteriori documenti attuativi regionali previsti dal CSR e in fase di definizione, così come previsto al successivo paragrafo "Disposizioni finali".

5.2 Termine finale

I lavori e le spese (quietanzate) dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

6. Modalità di presentazione della domanda di sostegno

Ai fini della richiesta del sostegno ai sensi del presente Bando, le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

6.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente Bando, il richiedente può presentare la domanda di sostegno **a decorrere dal 30° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente Bando ed entro le ore 13.00 del 31/05/2024.**

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite nel presente Bando e da ARTEA.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione delle domande in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Il richiedente può presentare anche più domande di sostegno per ogni una unità produttiva principale posseduta purchè riferite a progetti che per localizzazione o tipologia di investimento sono collegati a criteri di selezione differenti o sono riferite a progetti tra loro indipendenti. In ogni caso, un intervento inserito in un progetto oggetto di una specifica domanda di sostegno non può far parte (anche parzialmente) di un altro progetto oggetto di un'altra domanda di sostegno; in tale caso decadono tutte le domande presentate tranne l'ultima.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto dal decreto ARTEA n. 70 del 30/6/2016 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)".

6.2 Contenuti della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa e devono contenere tutte le informazioni necessarie ed essere corredate di tutti i documenti essenziali ai fini dell'istruttoria e valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nelle Disposizioni comuni e specificate nel presente Bando.

La domanda di sostegno deve contenere almeno le seguenti informazioni (**contenuto minimo**):

- a) dati identificativi del richiedente/beneficiario, comprese le dimensioni dell'impresa e le caratteristiche di piccola, media o grande impresa come definite nella normativa unionale;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine degli investimenti;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) spesa complessiva prevista;
- e) tipologia degli aiuti: sovvenzione, in base a quanto previsto nel presente Bando;
- f) elenco dei costi ammissibili;
- g) importo del finanziamento pubblico richiesto per il progetto.

La domanda di sostegno deve poi essere corredata dalla presentazione di un "*Piano di investimento*", composto dai documenti di seguito elencati, volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni previste.

La documentazione allegata alla domanda di sostegno deve essere prodotta in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, e deve consentire la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (descrizione generale del contesto aziendale e/o dell'impresa, descrizione delle finalità e delle caratteristiche dell'intervento nonché degli elementi tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti e dei requisiti di cantierabilità).

I seguenti documenti **sono essenziali** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e sono richiesti sin dalla fase di presentazione delle domanda di sostegno, **a pena di esclusione**, fatto salvo il soccorso istruttorio e riportate nel successivo paragrafo "*Integrazione della domanda di sostegno per soccorso istruttorio*":

- I. relazione tecnico-analitica dettagliata dell'attività che contenga almeno:
 - descrizione, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale e/o selvicolturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro, caratteristiche ecologiche, stagionali dell'area oggetto dell'intervento,) e di quella prevista al termine degli interventi programmati e, ove opportuno, documentazione fotografica relativa all'intervento;
 - riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento;
 - descrizione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere;
 - per tutte le tipologie di intervento: schema d'impianto, con l'indicazione dell'estensione delle superfici interessate dagli impianti, delle specie e dei criteri utilizzati per la loro scelta;
 - i requisiti di cantierabilità;
 - stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
 - descrizione della congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali della unità produttiva indicata in domanda di sostegno;
- II. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario come indicati dalla scheda d'intervento del PSP e del CSR e nel presente Bando;

- III. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità degli investimenti come indicati dalla scheda d'intervento del PSP e del CSR e nel presente Bando;
- IV. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione.

L'assenza, nella domanda di sostegno, del **contenuto minimo** richiesto e/o la mancata presentazione della **documentazione essenziale** definita, ai sensi delle Disposizioni comuni, nel presente Bando (precedenti punti da I a IV) comporta l'inammissibilità della domanda stessa, fatto salvo il soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo "Integrazione della domanda di sostegno per soccorso istruttorio".

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata alla domanda di sostegno deve essere allegata anche:

- V. computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici, compresa la cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale;
- VI. ove pertinente, copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di sostegno. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- VII. il Piano di coltura e/o di manutenzione a firma di un professionista abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale;
- VIII. eventuali dichiarazioni o documentazione necessaria a dimostrare la titolarità ad eseguire gli investimenti (come, ad esempio, l'autorizzazione dei comproprietari o del proprietario - in caso di affitto - ad eseguire l'intervento);
- IX. nel caso di utilizzo di piante micorrizzate, analisi del terreno;
- X. nel caso di soggetti pubblici, dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di cui al precedente paragrafo "Impegni".

Le disposizioni sopra indicate per gli investimenti materiali sono applicabili anche agli investimenti immateriali ove compatibili.

6.2.1 Integrazione della domanda di sostegno per soccorso istruttorio

Così come disposto dal paragrafo "Integrazione della domanda di sostegno per soccorso istruttorio" delle Disposizioni comuni, qualora si riscontrino omissioni non sostanziali, inesattezze, errori sanabili o elementi non chiari nelle informazioni indicate come "contenuto minimo" della domanda di sostegno e nella documentazione presentata e definita "**documentazione essenziale**" nel precedente paragrafo, punti da I) a IV), gli Uffici competenti per l'istruttoria (UCI) richiedono le integrazioni e/o chiarimenti a fini di soccorso istruttorio una sola volta nei casi in cui ne riscontrino la necessità.

La richiesta di integrazione in questo caso è finalizzata a consentire la compiuta e corretta valutazione del progetto.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono non valutabile una domanda di sostegno.

In ogni caso non sono integrabili né sanabili gli elementi relativi al possesso dei requisiti al fine dell'attribuzione dei punteggi di priorità che, anche se valutati e posseduti nel rispetto di quanto indicato nel precedente paragrafo "Criteri di selezione", devono confermare quanto dichiarato nella domanda di sostegno.

Nell'eventuale richiesta di integrazione è indicato un termine perentorio di minimo 5 giorni e massimo giorni 30 per eseguire l'integrazione.

La mancata presentazione della documentazione integrativa, anche relativa alla valutazione della congruità delle spese, nel termine indicato comporta la valutazione del progetto senza il concorso degli aspetti risultati carenti oppure, in caso di non valutabilità dell'intero progetto, l'inammissibilità della domanda.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

6.3 Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria

Al fine di individuare le domande che possono essere ammesse alla successiva fase istruttoria Artea, entro 15 giorni dalla chiusura del termini per la ricezione delle domande, invia al Settore "Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici" (Responsabile dell'intervento) l'Elenco delle domande pervenute e ricevibili, ordinate secondo i punteggi dichiarati nella domanda di sostegno in base ai criteri di selezione scelti dal richiedente e recanti la spesa e il contributo richiesto. L'elenco contiene comunque tutti gli elementi previsti dalle Disposizioni comuni al paragrafo "Elenco delle domande pervenute e ricevibili".

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando nei paragrafi precedenti.

Sulla base dei suddetti elementi e della dotazione finanziaria messa a bando, il Settore Responsabile dell'intervento, entro 20 giorni dalla ricezione dell'Elenco delle domande di sostegno ricevibili inviato da ARTEA, prende atto del suddetto elenco e lo approva con decreto.

L'elenco contiene almeno:

- l'individuazione del richiedente in forma pseudoanonimizzata, con l'indicazione del numero di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno o di altro sistema indicato nei documenti attuativi regionali in via di definizione, al fine di assicurare la tutela della riservatezza dei partecipanti e in applicazione delle "Linee guida sull'applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali" approvate con decreto dirigenziale 10593/2023;
- il CUA;
- il CUP ARTEA;
- il numero della domanda di sostegno;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di sostegno a seguito dell'approvazione dell'Elenco di cui sopra non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione del decreto che approva l'Elenco sul sito della Regione Toscana nella pagina dedicata ai bandi dello Sviluppo rurale Toscana 2023-2027 (<https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>) e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'Elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Gli Uffici territoriali competenti per l'istruttoria (UCI) procedono alla istruttoria delle domande relativamente all'ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, all'ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel presente Bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA in base a quanto contenuto nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'Elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli UCI, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al presente Bando.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del Settore Responsabile dell'intervento.

Le istruttorie riferite ad un determinato Elenco delle domande si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

La graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria e la sua formazione e approvazione è disciplinata dal documento "Competenze" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1582 del 18/12/2023.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal Settore Responsabile dell'intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli Uffici territoriali al fine di garantire informazione e trasparenza circa le attività svolte.

Il Decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>.

Nel caso in cui, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la Giunta individui ulteriori risorse da destinare al finanziamento delle domande comprese nell'Elenco/Graduatoria di cui sopra e ammesse e finanziate parzialmente o non ancora ammesse e finanziate nella prima fase, gli Uffici Territoriali integrano l'atto di assegnazione in favore delle domande ammesse e finanziate parzialmente e procedono a istruire le domande non ancora ammesse e finanziate secondo l'Elenco di cui sopra e ad adottare nuovi atti di assegnazione fino a concorrenza della dotazione finanziaria aggiuntiva proponendo ai Responsabili di Intervento l'aggiornamento della graduatoria.

Non è possibile destinare risorse aggiuntive allo scorrimento dell'Elenco di cui al presente paragrafo qualora, per lo stesso intervento, sia approvato un nuovo Bando.

6.4 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno e per l'assegnazione dei contributi

Le domande saranno istruite secondo quanto stabilito nel documento "Competenze" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1582 del 18/12/2023.

L'ufficio competente per l'istruttoria delle domande di sostegno - individuato secondo quanto stabilito nel documento attuativo "Competenze":

- svolge l'istruttoria della domanda sulla base dei documenti immessi nel sistema ARTEA e di quelli inviati tramite PEC a seguito di richiesta di integrazione, secondo le specifiche modalità indicate nel precedente paragrafo "Contenuti della domanda di sostegno";
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso, di selezione e, ove richiesto, di cantierabilità;
- entro i termini stabiliti nella tabella di cui al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" delle Disposizioni comuni effettua le verifiche del caso, attestandone gli esiti mediante:
 - registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
 - registrazione ove necessario sul portale SIAN/RNA dell'importo concesso al beneficiario a titolo di aiuti di stato;
 - redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo qualora vi sia stata una visita sul luogo.

L'ufficio competente per l'istruttoria provvede a:

- individuare le domande ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;

- individuare le domande di sostegno che sono escluse dal finanziamento a seguito di un esito negativo dell'istruttoria;
- individuare le domande di sostegno che a seguito dell'esito dell'istruttoria sono da ricollocare in elenco per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione;
- approvare formalmente gli esiti dell'istruttoria;
- redigere gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- registrare sul sistema ARTEA gli atti emessi per l'assegnazione dei contributi e le eventuali domande respinte, oggetto di rinuncia o non finanziabili, comprese le date degli atti stessi;
- dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta/ricollocata.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario procedere a richieste di integrazione come previsto dal precedente paragrafo "*Integrazione della domanda di sostegno per soccorso istruttorio*", i termini della fase istruttoria sono sospesi.

In tal caso il soggetto competente, nella lettera di richiesta di integrazione, indica un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 30 per la presentazione della stessa.

6.5 Atto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- la data di inizio lavori;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;

- gli altri elementi che il presente bando prevede siano inseriti nell'atto di assegnazione;
- ove pertinente, una liberatoria dell'amministrazione della Regione Toscana rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità;
- la clausola che prevede che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario si applicano le riduzioni o la revoca del sostegno, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "*Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano*" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "*GDPR*" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

7. Realizzazione degli interventi, varianti ed adattamenti tecnici

Nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e l'approvazione del provvedimento di concessione del contributo non sono ammesse varianti che riguardano:

- 1) il beneficiario (derivanti, a titolo di esempio, da: cambio di denominazione dell'azienda, operazioni di cessione, conferimento di azienda, fusione, costituzione di società, divisione societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria, costituzione in Contratto di Rete di imprese soggetto ecc.);
- 2) i requisiti di ammissibilità del beneficiario;
- 3) la sede dell'investimento;
- 4) le superfici su cui ricadono gli investimenti;
- 5) requisiti dichiarati al momento della presentazione della domanda al fine dell'attribuzione dei punteggi di priorità;
- 6) la spesa complessiva prevista per il progetto.

Fanno eccezione ai principi sopra indicati e dunque sono ammessi:

- 1) i casi di variazione del beneficiario derivanti da successione per causa di morte;
- 2) le modifiche riguardanti l'azienda o la compagine sociale che non determinino variazioni del Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA) registrato nell'anagrafe regionale delle aziende agricole.

Nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e l'approvazione del provvedimento di concessione del contributo sono, inoltre, ammessi i seguenti adattamenti tecnici:

- 1) i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene oggetto di preventivo e sia confermato o ridotto l'importo del contributo richiesto nella domanda (che in ogni caso non potrà essere incrementato);
- 2) i cambi delle superfici non direttamente interessate dall'investimento.

Per le modifiche del beneficiario o le varianti e adattamenti tecnici nel periodo successivo alla data di adozione del provvedimento di assegnazione del contributo si rimanda a quanto previsto nei documenti attuativi regionali in via di definizione.

7.1 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

Si rimanda agli ulteriori documenti attuativi regionali previsti dal CSR e in fase di definizione per ulteriori indicazioni in merito alla richiesta, alle garanzie e al pagamento dell'anticipo.

8. Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto sarà disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

9. Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione a questo Bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del

conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

10. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, i responsabili del procedimento sono:

- a) per la formazione dell'Elenco e della graduatoria: il Dirigente del Settore Forestazione;
- b) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al presente Bando tramite il sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi>.

11. Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda a quanto di pertinente presente nel PSP approvato, nelle Disposizioni comuni, nei documenti attuativi regionali previsti dal Complemento per lo Sviluppo Rurale del PSP per la Regione Toscana 2023-2027 (CSR).

Per le fasi successive all'adozione dell'atto di assegnazione, fatto salvo quanto previsto nel presente bando la disciplina degli aspetti di seguito elencati sarà definita nell'atto di assegnazione in conformità del CSR e negli ulteriori documenti attuativi regionali approvati dalla Giunta e in fase di definizione:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Avvio dei lavori;
3. Anticipo;
4. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
5. Proroga dei termini;
6. Stato di avanzamento dei lavori;
7. Domanda di pagamento a saldo;
8. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
9. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
10. Monitoraggio;
11. Tempistica e fasi del procedimento;
12. Controlli e ispezioni;
13. Cause di forza maggiore;

14. Criteri di ammissibilità delle spese;
15. Spese ammissibili/non ammissibili;
16. Possesso di UTE/UPS;
17. Modalità di rendicontazione della spesa;
18. Correzione errori palesi;
19. Sanzioni e riduzioni.

Dopo l'adozione dell'atto di assegnazione, per gli aspetti sopra elencati si rimanda invece a quanto stabilito nelle Disposizioni comuni e nei documenti attuativi regionali previsti dal CSR vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

Appendice: Zone con minore diffusione dei boschi

COMUNE	INDICE DI BOSCONITA'
Agliana	0%
Capraia Isola	0%
Cascina	0%
Chiesina Uzzanese	0%
Foiano della Chiana	0%
Marciano della Chiana	0%
Orciano Pisano	0%
Ponte Buggianese	0%
Campi Bisenzio	1%
Porcari	1%
Forte dei Marmi	2%
Poggio a Caiano	3%
Empoli	4%
Pieve a Nievole	4%
Altopascio	5%
Firenze	5%
Cecina	7%
Signa	7%
Capannoli	9%
Cerreto Guidi	9%
Isola del Giglio	9%
Ponsacco	9%
Calcinaia	10%
Chiusi	10%
Monsummano Terme	10%
Crespina	11%
Grosseto	11%
Montepulciano	11%
Santa Croce sull'Arno	11%
Monteroni d'Arbia	12%
Terricciola	12%
Bientina	13%
Campiglia Marittima	14%
Quarrata	14%
Campo nell'Elba	15%
Castelfiorentino	15%
Lari	15%
Pienza	15%
Prato	15%
Terranuova Bracciolini	15%
Vicopisano	15%
Asciano	16%
Buonconvento	16%
Certaldo	16%
Porto Azzurro	16%

Radicondoli	16%
Siena	16%
Viareggio	16%
Vinci	16%
Larciano	17%
Peccioli	17%
San Quirico d'Orcia	17%
Casale Marittimo	18%
Torrita di Siena	18%
Lorenzana	19%
Massarosa	19%
Orbetello	19%
Poggibonsi	19%
Rosignano Marittimo	19%
San Giovanni d'Asso	19%
San Giuliano Terme	19%
Montecarlo	20%
Montespertoli	20%
Pontedera	20%
Fauglia	21%
San Giovanni Valdarno	21%
San Miniato	21%
Montopoli in Val d'Arno	22%
Piombino	22%
Pisa	22%
Rio nell'Elba	22%
Scansano	22%
Capoliveri	23%
Montecatini Terme	23%
Montescudaio	23%
Castiglion Fiorentino	24%
Pietrasanta	24%
Portoferraio	24%
Collesalvetti	25%
Gavorrano	25%
Lamporecchio	25%
Laterina	25%
San Casciano Val di Pesa	25%
San Vincenzo	25%
Scandicci	25%
Campagnatico	26%
Colle Val d'Elsa	26%
Lastra a Signa	26%
Monte Argentario	26%
Volterra	26%
Rio Marina	27%
Uzzano	27%
Carmignano	28%
Cinigiano	28%
Fucecchio	28%
Impruneta	28%
San Casciano dei Bagni	28%

Santa Maria a Monte	28%
Sinalunga	28%
Buggiano	29%
Capalbio	29%
Lucignano	29%
Montelupo Fiorentino	29%
Pitigliano	29%
Santa Luce	29%
Capannori	30%
Magliano in Toscana	30%
Scarlino	30%
Bagno a Ripoli	31%
Manciano	31%
Chianciano Terme	32%
Guardistallo	32%
Livorno	32%
Marciana	32%
Massa	32%
Semproniano	32%
Tavarnelle Val di Pesa	32%
Casciana Terme	34%
Sesto Fiorentino	34%
Sorano	34%
Castiglione d'Orcia	35%
Cetona	35%
Castel del Piano	36%
Lajatico	36%
Marciana Marina	36%
Barberino Val d'Elsa	37%
Bibbona	37%
Castelfranco di Sotto	37%
Cortona	37%
Vecchiano	37%
Fiesole	38%
Figline Valdarno	38%
Incisa in Val d'Arno	38%
Montaione	38%
Pian di Scò	38%
San Gimignano	38%
Arcidosso	39%
Carrara	39%
Civitella in Val di Chiana	39%
Montalcino	39%
Monte San Savino	39%
Montevarchi	40%
Montignoso	40%
Rignano sull'Arno	40%
Roccalbegna	40%
Arezzo	41%
Capolona	41%
Montecatini Val	41%
Pomarance	41%

Sarteano	41%
Sestino	41%
Castellina Marittima	42%
Lucca	42%
Monterchi	42%
Monteriggioni	42%
Trequanda	42%
Cavriglia	43%
Roccastrada	43%
Sansepolcro	43%
Castagneto Carducci	44%
Castelfranco di Sopra	44%
Castiglion della Pescaia	44%
Suvereto	44%
Castellina in Chianti	45%
Castelnuovo Berardenga	45%
Civitella Paganico	45%
Seggiano	45%
Calci	46%
Camaiore	46%
Castelnuovo di Val di Cecina	46%
Gambassi Terme	46%
Montemurlo	46%
Palaia	46%
Serravalle Pistoiese	46%

Tabella 2: Zone con MINORE diffusione dei boschi (territorio di comuni con indice di boscosità inferiore al 47% - IFT della Toscana)